



**Tribunale Ordinario di Ancona  
Sezione II civile  
Ufficio procedure concorsuali**

**IL TRIBUNALE**

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **29-1/2024** per l'ammissione al concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII promosso da MICHELE BRACONI (C.F.: BRCMHL79P27E388S), [REDACTED]

[REDACTED] con gli avvocati ANDREA MORODER e MARCO ALESSANDRINI),  
vista la delega istruttoria,

vista l'integrazione alla relazione particolareggiata, autorizzata con decreto del GD del 13/03/2024 e depositata dall'OCC in data 10/04/2024 circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni, nonché circa l'eventuale sussistenza di poste attive non menzionate;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/02/2024, MICHELE BRACONI ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII, ed ha provveduto, in data 10/04/2024, all'integrazione della documentazione allegata alla suddetta domanda;

2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente nel Comune di Ancona;

3. Ritenuta l'ammissibilità giuridica del concordato in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCII, posto che l'istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCII (e cioè in quella residuale costituita da "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza") non potendo qualificarsi come consumatore atteso che la propria situazione debitoria deriva da debiti di garanzia prestati in favore della WT MOTORS S.R.L. (dichiarata fallita con sentenza del 24/09/2019 e nella quale ha svolto la carica di amministratore delegato), B&V HOLDING S.R.L. (dichiarata fallita con sentenza del 03/04/2014 e nella quale

ha svolto la carica di amministratore delegato), WT MOTO S.R.L. (fallita in data 26/05/2014 e nella quale il ricorrente era amministratore delegato) e WT RE S.R.L. (quote cedute dal ricorrente a Vindusca Manuele nell'anno 2014), derivando quindi dal rilascio di atti di garanzia funzionali allo svolgimento dell'attività professionale delle predette società;

**4.** Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:

- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
- la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, ovvero la somma di euro 20.000,00 a titolo di erogazione liberale da parte del fratello del ricorrente, Braconi Alessandro, nonché lo smobilizzo della parte liquidabile del fondo pensione intestato all'istante per un importo di euro 7.038,94;
- il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in relazione alle fidejussioni rilasciate per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale resa in seno al gruppo facente capo alla società WT MOTORS S.R.L. (gruppo alla cui attività era connessa quella della WTRE S.R.L., della B&V HOLDING S.R.L. e della WT MOTO S.R.L.), nonché per debiti contratti nei confronti dell'Erario;

**5** La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;

**6.** La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (riguardo alle quali l'esperto ha rilevato che



l'indebitamento risulta connesso al *default* delle società nelle quali il ricorrente svolgeva la propria attività imprenditoriale e di cui si è reso personalmente garante. Nello specifico le società affidate, operanti nel settore dell'importazione/produzione di veicoli, hanno registrato nel 2010 una diminuzione delle vendite a cui si è aggiunta la difficoltà nella riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari. Inoltre un importante investimento per la costruzione di una nuova sede aziendale da parte della WT RE S.R.L. ha comportato un'ulteriore riduzione di liquidità. Tali circostanze hanno condotto alla dichiarazione di fallimento della WT MOTORS S.R.L., della B&V HOLDING S.R.L. e della WT MOTO S.R.L. Per quanto attiene la WT RE S.R.L. risulta che nell'anno 2014 il ricorrente ha ceduto le proprie quote a Vindusca Manuele);

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nell'impossibilità di far fronte al debito accumulato per il tramite del proprio reddito, allo stato decurtato anche da un pignoramento presso terzi;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe pari ad € 14.958,94, al netto delle spese prededucibili, a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna e dall'importo reso disponibile dal ricorrente entro 90 giorni dalla data di omologazione, pari complessivamente ad € 27.038,94);
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ 8.112,07);
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta;

7. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali;

8. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € 4.741.342,34 (composto da € 89.117,43 quali crediti privilegiati ed € 4.639.807,27 quali crediti chirografari) e di un attivo pari ad € 27.038,94 (composto da € 20.000,00 quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale del fratello del ricorrente, Braconi Alessandro, ed € 7.038,94 da finanza propria ricavata dalla quota liquidabile del proprio piano di accantonamento pensionistico) la proposta prevede:

- a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:
  - il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 8.112,07;



- il pagamento del creditore privilegiato ex art. 2752 c. 3 c.c. grado 18, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, nella percentuale del 19,19 % del credito per euro 7.000,00;
  - il pagamento del creditore privilegiato ex art. 2752 c. 3 c.c. grado 19, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, nella percentuale del 4,75 % del credito per euro 2.500,00;
  - il pagamento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati a chirografari nella percentuale dello 0,20 %;
- c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 90 giorni dalla data del decreto di omologazione;
- d) prevede la suddivisione in 3 classi di creditori di cui fanno parte la classe dei creditori prededucibili (non votante), la classe 1, comprendente il creditore privilegiato grado 18 e 19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per la parte non degradata (non votante) e la classe 2 comprendente i privilegiati incapienti degradati al chirografo e tutti gli altri creditori chirografari (votante).

9. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo il ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere che il medesimo debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

visti gli artt. 74 e ss CCII;


**P.Q.M.**

**dichiara** aperta la procedura di concordato minore di MICHELE BRACONI (C.F. BRCMHL79P27E388S) [REDACTED]

**ordina** ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

**dispone** che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento;

**assegna** ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel



termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII;

**dispone** che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII;

**onera** l'OCC di relazionare al gd **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

**riserva** di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

**dispone** la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, li 23/04/2024

Il Giudice delegato  
Dott.ssa  Giuliana Finopello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ancona, li 07/05/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

 Simonetta Pizzocci

